



Regione Molise

Dipartimento Quarto - Governo del territorio

Servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica – Tecnico delle costruzioni

- Alle Province della Regione Molise
- Ai Comuni della Regione Molise
(Uffici Tecnici/LL.PP./ Sportelli Unici Edilizia)
- Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Ufficio Tecnico e amministrativo per la Regione Molise
- All' ASREM
- All' ANAS - Area gestione rete Molise
- All' Università degli Studi del Molise
- All' Azienda Speciale Molise Acque
- Ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Regione Molise
- Ai Consorzi di Bonifica della Regione Molise
- Agli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione Molise
tramite PEC
- e, p.c. Al sig. Presidente della Giunta Regionale
 - “ Al sig. Assessore regionale ai Lavori Pubblici
 - “ Al sig. Assessore regionale alle Riforme istituzionali,
Coordinamento fondi europei, PNRR e Politiche di
coesione
 - “ Agli Ordini e Collegi Professionali Tecnici presenti sul
territorio regionale
tramite PEC

OGGETTO: Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs n. 36/2023 art. 42 comma 3.
Obblighi di deposito e procedure riguardanti la “*Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche*” relativi ad opere pubbliche da realizzarsi sul territorio regionale.

Indicazioni operative.

In relazione all'oggetto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla disposizione normativa contenuta nell'art. 42, comma 3, del nuovo "Codice dei contratti pubblici", approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ed efficace dal 1° luglio 2023, che testualmente recita:

«La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.

I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Tale innovazione procedurale recata dalla normativa statale persegue lo scopo di semplificare gli adempimenti delle stazioni appaltanti (o enti concedenti) che impattano con gli obblighi di deposito e autorizzazione dei lavori pubblici, obblighi che nella Regione Molise sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla L.R. 20/96 e ss.mm.ii.

La richiamata novella estende, di fatto, a tutti i lavori che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 36/2023 il regime amministrativo speciale finora previsto – per i soli lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato – dall'art. 5 comma 2-ter del D.L. 136/2004, come introdotto dal D.L.76/2020 cd. "decreto semplificazioni".

Pertanto, **dal 1° luglio 2023** NON è più possibile presentare all'ufficio tecnico della regione, competente in materia sismica, nuove "richieste di deposito/autorizzazione sismica" (articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e L.R. 20/96), per le sole **opere pubbliche** da realizzarsi sul territorio regionale e ricadenti nell'ambito di applicazione del citato D.Lgs. 36/2023.

Secondo quanto stabilito dall'art. 229 dello stesso Codice, l'efficacia delle disposizioni ivi previste è decorsa dal 1° luglio 2023.

Ne consegue che, a decorrere da tale data:

a) gli interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 – oltre che i lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato (art. 5 comma 2-ter del D.L. 136/2004) – non sono soggetti ai procedimenti amministrativi disciplinati dalla L.R. 20/1996.

Di conseguenza, questo Servizio non potrà ricevere ed accogliere eventuali istanze di deposito/autorizzazione sismica relative a tali interventi. Il relativo progetto, corredato della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, dovrà quindi essere depositato, a carico delle stesse stazioni appaltanti (o enti concedenti) responsabili, sul portale nazionale AINOP;

b) per gli interventi che non rientrano in tale ambito, gli enti/stazioni appaltanti (RUP) devono inderogabilmente ed espressamente attestare – contestualmente all'invio documentale all'ufficio tecnico della regione competente in materia sismica – la circostanza di esclusione dall'applicazione delle disposizioni cogenti sopra citate, e cioè che:

- 1) che non si tratta di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter del D.L. 136/2004;
- 2) che non si tratta di interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, in quanto procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226, comma 2, del Codice (procedimenti per i quali le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi). Solo ricorrendo tale circostanza (attestazione) il Servizio competente darà seguito ai procedimenti amministrativi disciplinati dalla L.R. 20/1996, procedendo invece, in caso contrario, al rigetto della pratica per improcedibilità normativa.

Relativamente agli interventi in corso – per i quali questo Servizio ha già rilasciato l’attestato di deposito sismico a seguito di invio degli atti da parte dei comuni – le stazioni appaltanti (o enti concedenti) dovranno verificare se ricorrono le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

In tali casi, potrà continuare a considerarsi valido il deposito accettato dal Servizio regionale competente. Diversamente, ovvero nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il deposito presso gli uffici regionali è da considerarsi non efficace a causa della variata previsione normativa e di Codice.

In tali casi le stazioni appaltanti (o enti concedenti) responsabili, nel loro interesse, dovranno valutare e premurarsi di effettuare il deposito presso l’AINOP, informandone il Servizio regionale competente.

Considerando, infine, gli adempimenti successivi al deposito della denuncia di un’opera pubblica – in coerenza con quanto già previsto dal cd. “decreto semplificazioni” (D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, che ha introdotto l’art. 5 comma 2-ter nel D.L. n. 136 del 2004) – si sottolinea che i successivi e/o eventuali adempimenti (varianti, *Relazione a strutture ultimate* e *Collaudo/Dichiarazione regolare esecuzione*) dovranno seguire le stesse modalità di deposito della denuncia, ossia presso l’AINOP per i “nuovi procedimenti”, ovvero presso gli uffici regionali/comunali per i “procedimenti in corso”.

Si invitano i soggetti in indirizzo a dare la più ampia diffusione alla presente nota, ringraziando per la collaborazione.

Il Direttore del Dipartimento Quarto
(dott. Claudio Iocca)
*documento informatico sottoscritto con
firma digitale ai sensi della normativa vigente*